

# STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLY

## Articolo 1 - Denominazione e Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Dlgs 36 del 2021, all'art. 4 c. 4 del DPR 633 del 1972 e all'art. 148 del TUIR, e' costituita, con sede in AZZANO SAN PAOLO, via 1^ MAGGIO nr 15, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica BOXRALLY.  
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## Articolo 2 - Scopo e Oggetto

L'associazione non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto e destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 36 del 2021. Essa opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione, si propone di:

1. esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive nel mondo dilettantistico dello SPEED DOWN, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
2. esercitare attività diverse da quelle principale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati, purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (art. 9 comma 1 Dlgs 36/2021);
3. acquisire a qualsiasi titolo nonché condurre e gestire immobili, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da utilizzarsi nell'esercizio delle attività sportive dilettantistiche.

## Articolo 3 - Ammissione dei Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà iscritto nel relativo registro. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Articolo 4 - Diritti e Obblighi dei Soci**

La qualifica di socio dà diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali il socio intenda volontariamente partecipare. Tutte le quote versate non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

#### **Articolo 5 - Decadenza dei Soci**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, fax, mail, servizi di messaggistica o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto al punto 2) di questo Articolo - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, PEC, fax, mail, servizi di messaggistica o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 6 - Risorse Economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote associative annuali;
2. corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a soci e tesserati nel rispetto dell'art. 148 c. 3 TUIR e dell'art 4 comma 4 DPR 633 del 1972;
3. eredità, donazioni e legati;
4. contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
6. proventi dalle attività diverse, anche di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente adibito a incremento del patrimonio associativo ed utilizzabile solo a favore delle attività statutariamente previste.

## **Articolo 7- Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale va dal 1 GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.



## **Articolo 8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

## **Articolo 9 - Assemblee**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

La convocazione dell'assemblea avverrà minimo dieci giorni prima mediante invio ai soci di una lettera raccomandata A/R, PEC, fax, mail, servizi di messaggistica o di altro strumento, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, e provvedendo ad una comunicazione sul sito ufficiale dell'Associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'Ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici mediante piattaforme di teleconferenza e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

## **Articolo 10 – Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

Spetta all'assemblea:

1. approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti associativi.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 11 – Assemblea Straordinaria**

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modificazioni dello Statuto,
2. sulla messa in liquidazione
3. sullo scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione.

### **Articolo 12 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore: tali ultimi incarichi possono anche essere conferiti alla medesima persona.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
3. predisporre i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi soci.

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 11 Dlgs 36 del 2021)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione con altri soci.

Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

### **Articolo 13 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

### **Art. 14 - Il Vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 15 - Il Segretario**

Il Segretario è colui che verbalizza le assemblee dell'associazione e sostiene il Presidente e l'Amministratore nelle attività esecutive. Inoltre, deve tenere e aggiornare i libri verbali dell'associazione, oltre che verificare il pagamento delle quote associative.

### **Art. 16 - l'Amministratore**

L'Amministratore dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

## Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora si renda necessario, l'Assemblea può eleggere un Collegio di Revisori dei conti, che hanno la responsabilità di verificare:

1. la regolare tenuta della contabilità sociale attraverso lo svolgimento delle procedure previste
2. la corretta rilevazione dei fatti di gestione attraverso lo svolgimento dell'attività di revisione contabile del bilancio

## Articolo 18 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

## Articolo 18 - Scioglimento


Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021.

## Articolo 19 - Norma finale

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs 36 del 2021

Il Presidente



Il Segretario

